

ALL-1

N°	567
SERIE	3
Addi	17 APR. 2017

Statuto dell'Associazione di Promozione Sociale

"ASSOCIAZIONE NARCONON GABBIANO DI PROMOZIONE SOCIALE APS"

* * *

ART.1 – Sede e durata

L'Ente di tipo associativo senza scopo di lucro con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale denominato "ASSOCIAZIONE NARCONON GABBIANO DI PROMOZIONE SOCIALE APS" tutt'ora iscritto all'Anagrafe tributaria delle ONLUS e che in via transitoria conserva l'acrostico su atti, corrispondenza e comunicazioni pubbliche, da ora innanzi "Associazione", con sede legale in Contrada Sentinella snc in Frazione Torre dell'Orso, Comune di Melendugno (LE) c.f. 03828810725, è regolato dalle norme del presente statuto e del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (da ora innanzi, Dlg. n. 117/017). L'Associazione svolge la propria attività su tutto il territorio nazionale e può operare e istituire coordinamenti locali, sedi secondarie e uffici, sia sul territorio nazionale che all'estero, con delibera del Consiglio Direttivo. Con delibera del Consiglio Direttivo possono, altresì, essere nominati Referenti regionali e provinciali, le cui modalità di svolgimento dell'attività sono disciplinate da apposito regolamento, anche per quanto concerne il loro potere di rappresentanza dell'Associazione.

L'Associazione potrà chiedere il riconoscimento della personalità giuridica privata ai sensi del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361 o mediante l'iscrizione nel RUNTS ai sensi dell'art. 22 del Dlg n. 117/017.

Lo spostamento nello stesso comune della sede legale non comporta modifica statutaria.

L'Associazione non ha scopo di lucro. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, commi 1 e 2, del Dlg n. 117/017, il patrimonio dell'Associazione "comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale", comma 1° e conseguentemente "è vietata la distribuzione anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi-e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo", comma 2°.

L'Associazione ha durata illimitata ed è apolitica.

ART.2 - Scopo istituzionale

2.1. L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento di attività di interesse generale quali previste dall'art. 5, lettera "c" del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e della circolare 20. 27.12.2018 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione Generale del Terzo Settore: "prestazioni socio sanitarie di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modifiche".

In particolare l'Associazione assume quale suo scopo la lotta contro le dipendenze e contro ogni dipendenza psicofisica che condizioni e limiti gli esseri umani.

2.2. L'Associazione ha inoltre lo scopo in via preventiva di scoraggiare l'uso di droga e alcool, attraverso campagne d'informazione e interventi sul territorio.

2.3. L'associazione attraverso la sua attività istituzionale volta a contrastare l'uso e la diffusione della droga e l'abuso dell'alcool quali ostacoli al pieno sviluppo della personalità umana, intende promuovere il recupero della libertà, dell'uguaglianza e della pari dignità sociale e promuovere il reinserimento sociale degli ex tossicodipendenti e ex alcolisti come specifico scopo di promozione sociale.

2.4. L'Associazione potrà svolgere anche attività diverse da quelle istituzionali di cui ai commi che precedono purché secondarie e strumentali rispetto alle attività d'interesse generale e a queste direttamente connesse, ovvero attività accessorie per natura in quanto integrative delle stesse (infra sub. 4).

2.5. L'Associazione, ferma la sua autonomia, giuridica, amministrativa, gestionale e contabile, tramite i propri organi partecipa alle attività e ai lavori dell'Associazione Narconon Sud Europa, associazione di promozione sociale, alla quale si è associata e che riconosce come ente esponentiale a livello nazionale dei Narconon e alla quale attribuisce la propria rappresentanza a livello nazionale e alla quale fa riferimento per l'istruzione e l'addestramento dei propri operatori e il controllo dell'esatta applicazione del programma.

ART.3 - Oggetto dell'attività istituzionale

Nel perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento di attività di interesse generale, di cui all'articolo 2, commi 1, 2, 3 e 4, l'Associazione può svolgere, direttamente o in collaborazione con altri enti, con o senza personalità giuridica, le seguenti attività statutarie:

3.1. Attività di disintossicazione e recupero sociale a favore di soggetti che hanno abusato nell'uso di droga, alcool e psicofarmaci, costituendo e gestendo al fine una comunità di vita.

3.2. L'Associazione accoglie nella comunità, nei limiti delle strutture disponibili, senza distinzioni di sesso, razza, religione, idea politica o ideologia o genere, ogni cittadino italiano o straniero o



persona che abbia abusato nell'uso della droga, dell'alcool e di psicofarmaci e che intenda riabilitarsi ed inserirsi nella famiglia, nella scuola, nel mondo del lavoro, nella società.

3.3 L'associazione si propone di aiutare tale categoria di cittadini, anche stranieri, a fare scelte sempre più consapevoli, libere e responsabili, di favorire la riscoperta delle loro qualità morali e intellettuali portandoli al confronto formativo con gli altri, rieducandoli alla verità e libertà.

3.4. L'associazione come accennato opera con corsi di prevenzione e formazione per scoraggiare l'utilizzo di sostanze psicotrope e dell'alcool nelle scuole di ogni ordine e grado e in qualunque luogo d'aggregazione sociale. Tale attività preventiva ed informativa è svolta anche con l'ausilio di materiali informativi.

3.5. L'associazione potrà dare la sua collaborazione ad altri enti per lo sviluppo d'iniziative che s'inquadrino nei suoi fini, mantenendo sempre la sua indipendenza.

3.6. Si avvale, a tal fine, dell'opera di operatori da essa stessa qualificati o qualificati dall'Associazione Narconon Sud Europa, anche non soci, uniformando ogni azione agli insegnamenti del sig. L. Ron Hubbard.

3.7. L'associazione potrà disporre, gestire ed erogare assistenza sociale ai tossicodipendenti anche mediante stipula di convenzioni con enti pubblici-istituzionali allineandosi agli indirizzi di questi.

3.8 Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte dall'Associazione in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati;

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione tramite il quale svolge l'attività soltanto le spese, preventivamente autorizzate, effettivamente sostenute e documentate, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Assemblea dei soci dell'Associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del DPR n. 445/2000, purché non superino l'importo stabilito dall'organo sociale competente il quale delibera sulle tipologie di spesa e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso, secondo quanto previsto dall'art. 17 del Codice;

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria;

L'Associazione ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 del Codice;



Associazione può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5 del Codice, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e del perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

ART. 4 - Attività strumentali, accessorie e connesse

L'Associazione potrà svolgere anche attività diverse da quelle istituzionali purché secondarie e strumentali rispetto alle attività d'interesse generale ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del Codice. La loro individuazione potrà essere operata su proposta del Consiglio Direttivo e approvata in Assemblea dei Soci. Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, il Cd dovrà attestare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13, comma 6, del Codice.

4.1 L'associazione quindi potrà compiere qualsiasi operazione non speculativa ritenuta opportuna per il conseguimento dell'oggetto sociale, comprese le amministrazioni e gestioni di immobili dove costituire la comunità ed esercitare l'attività, le compra-vendite e le permuta di beni mobili o immobili e di beni mobili soggetti a registrazione; la stipulazione di contratti, la richiesta di mutui e la concessione di pegno o ipoteca relativamente ai beni sociali; la concessione di fidejussioni e/o altre garanzie equivalenti.

Nei limiti del presente statuto e delle leggi che disciplinano ogni singola materia o settore l'Associazione potrà compiere qualsiasi iniziativa o intrapresa anche strumentale al raggiungimento dei suoi scopi e al conseguimento dell'oggetto sociale e solo a tali fini, come:

- associare al singolo progetto enti pubblici o privati o associazioni anche no profit;
- promuovere o istituire fondazioni o comitati per la promozione della lotta contro la tossicodipendenza e l'alcolismo;
- effettuare pubblicazioni relative alla lotta contro la tossicodipendenza e l'alcolismo
- editare monografie, articoli, documenti da utilizzare nell'attività istituzionale di cui all'art. 2 comma 2;
- editare DVD all'identico scopo;
- sempre all'identico scopo, organizzare avvenimenti, serate e dirigere spettacoli anche televisivi o cinematografici e/o in qualsiasi forma consentita dalla tecnologia;
- compiere ogni altra attività o operazione finalizzata allo scopo.

4.2. L'associazione sempre per la miglior realizzazione del suo oggetto mantiene ed estende i contatti con le ASL, istituzioni, associazioni no profit, enti, comunità, società e aziende e inoltre con



li ambienti di lavoro o di spettacolo, ove occorra anche mediante professionisti, procuratori o delegati opportunamente scelti fra i soci o soci di strutture nazionali e incaricati dal Consiglio Direttivo.

ART.5 – Soci

5.1 Il numero dei soci dell'Associazione è ILLIMITATO. Possono diventare soci tutte le persone fisiche o le Associazioni [in numero non inferiore a sette persone fisiche o tre Associazioni di promozione sociale] che condividano e dimostrino interesse verso le attività e le finalità dell'organizzazione, impegnandosi spontaneamente a realizzarle.

Ai sensi del comma 3 dell'art. 35 del Codice del Terzo Settore, altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro potranno essere ammessi in qualità di associati a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle APS.

L'adesione alla Associazione è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'art. 6.

L'interessato non deve aver tenuto comportamenti incompatibili con le finalità dell'Associazione e in generale non devono sussistere condizioni di incompatibilità che potrebbero dar luogo all'esclusione di cui all'art. 7.

5.2 La domanda di ammissione all'Associazione avviene su richiesta scritta degli interessati indirizzata al Consiglio Direttivo. La domanda di ammissione contiene anche l'autorizzazione al trattamento dei dati personali dell'interessato ai fini associativi ove la domanda sia accolta.

5.3. L'accettazione delle domande di ammissione viene, in ogni caso, deliberata dal Consiglio Direttivo. In nessun caso possono essere prese in considerazione le domande che non dichiarino espressamente l'adesione alle finalità dell'Associazione e l'impegno a concorrere al funzionamento o al finanziamento della sua attività.

L'accettazione della domanda è comunicata per scritto all'interessato e annotata nel libro degli associati.

5.4. La delibera di rigetto della domanda è motivata ed è comunicata per scritto possibilmente entro 60 giorni dalla riunione del CD che ha deliberato il rigetto, all'interessato. L'interessato può chiedere che sulla domanda si pronunci l'Assemblea alla prima riunione successiva (come infra sub art. 7 "Esclusione").

5.5. La domanda di associazione può essere ripresentata venute meno le condizioni ostative.

5.6. Nel caso di rigetto i dati personali dell'interessato vengono automaticamente cancellati.

5.7. Sono soci fondatori coloro che hanno costituito l'Associazione, sottoscrivendone l'atto costitutivo.



8. Sono soci ordinari coloro che, in possesso dei requisiti previsti dal presente statuto, hanno presentato domanda di ammissione, accolta dal Consiglio Direttivo.

9. Possono, altresì, aderire all'Associazione con la qualifica di soci onorari, coloro che hanno prestato un contributo patrimoniale significativo ovvero che hanno contribuito con l'impegno personale, in termini ritenuti particolarmente rilevanti da parte del Consiglio Direttivo.

10. La divisione dei soci in categorie non implica alcuna differenza nel trattamento tra i soci stessi, in merito ai loro diritti nei confronti dell'Associazione.

11. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato.

ART.6 – Diritti e doveri

6.1. Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'Associazione ed alla sua attività. L'adesione all'Associazione comporta per i soci il diritto di voto che potrà esercitare decorsi tre mesi dall'iscrizione nel libro soci (art. 24, comma 1°, Dlg. n. 117/017). Un voto unico per socio e ciascun socio con diritto di voto potrà avere in Assemblea da tre a cinque deleghe di altri soci in base al numero complessivo degli associati (art. 24, comma 3°). Gli enti collettivi esprimono la dichiarazione di voto tramite il loro legale rappresentante. Tutti i soci hanno l'elettorato attivo e passivo. Per la nomina a membro del Consiglio direttivo sono richiesti particolari requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza (art. 10).

6.2. L'elezione degli organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata se non dai requisiti sopra indicati e relativi alla nomina dei Consiglieri ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione.

6.3. Tutti i soci, inoltre, hanno diritto a essere informati sulle iniziative e sulle attività poste in essere dall'Associazione. Ai sensi dell'art. 15 del Dlg. n. 117/017, "gli associati e gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali". I libri sociali relativi a) "il libro degli associati o aderenti" b) il libro delle adunanze e delle delibere delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del CD e di altri eventuali organi" sono tenuti dal CD o dagli organi a cui eventualmente si riferiscono.

L'esame da parte dell'associato o aderente avviene su domanda diretta al Presidente del CD con un preavviso di almeno quindici giorni.

6.4. I soci sono tenuti ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri soci che con i terzi, nonché all'accettazione ed al rispetto delle clausole e delle norme contenute nello statuto e negli eventuali regolamenti dell'Associazione.

6.5. I soci devono pagare la quota associativa nell'entità, nei modi e nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo.



5. Il CD può deliberare la corresponsione ad amministratori, sindaci o di chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali purché proporzionali all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque non superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni (art. 8, comma 3°, lettera a) Dlgs n. 117/017).

7. Riprendendo il comma 3.8, l'attività dei soci a favore dell'Associazione è resa affectionis et benevolentiae causa ed è prevalentemente gratuita. Ai soci che prestano la loro attività lavorativa all'interno della comunità di vita a tempo pieno o a tempo parziale è riconosciuto un contributo di vita eventuale che non assume mai la natura di corrispettivo, sulla base delle regole interne dell'Associazione e in percentuale alle entrate. Il contributo potrà essere corrisposto solo se le entrate dell'Associazione lo renderanno possibile e non costituisce in nessun caso un diritto del socio. In ogni caso l'ammontare non potrà essere tale da superare corrispettivi di mercato per attività analoghe che possano far venire meno il prevalente scopo etico-sociale del lavoro.

6.8. Tenuto conto della natura dell'attività spesso caratterizzata dall'urgenza di intervenire, il CD può liquidare rimborsi per spese anticipate dai soci per l'Associazione se autorizzate o, in presenza di motivi d'urgenza, anche non preventivamente autorizzate, a presentazione della documentazione contabile di spesa, se giudica le spese effettuate nell'interesse dell'Associazione e dei suoi scopi.

ART.7 - Esclusione

7.1. La qualità di socio viene meno per:

- a) recesso;
- b) decadenza
- c) esclusione.

7.2. Il diritto di recesso da parte del socio deve essere esercitato mediante comunicazione scritta diretta al Presidente o al Consiglio Direttivo; le dimissioni hanno effetto immediato ma non danno diritto alla restituzione, neanche parziale della quota già versata per l'anno di uscita.

7.3. Il socio decade, se, diffidato dal Presidente del Consiglio:

- non provvede nei successivi quindici giorni al versamento delle quote sociali o ad estinguere i debiti contratti con l'Associazione o con altri soci per motivi attinenti all'Associazione;
- non partecipa alla vita associativa;
- non partecipa alle assemblee senza giustificato motivo.

7.4. I motivi di esclusione sono comportamenti in violazione delle norme statutarie e delle deliberazioni degli organi dell'Associazione ovvero in contrasto con gli scopi istituzionali dell'Associazione pertanto in particolare il socio è escluso, se, dopo l'entrata nell'Associazione è:

sottoposto a procedimento penale o amministrativo per reati incompatibili con lo scopo dell'Associazione;

- è sottoposto come amministratore o imprenditore a procedura concorsuale;
- non si uniforma alle regole interne dell'Associazione;
- non accetta disposizioni, direttive, delibere legittimamente date dagli organi associativi;
- ostacola, rende faticosa o difficile o impedisce la gestione e l'attività dell'Associazione;
- ostacola o impedisce il raggiungimento degli scopi dell'Associazione;
- danneggia i beni e le attività dell'Associazione.

7.5. L'esclusione del socio è decisa entro sessanta giorni dalla conoscenza del motivo di esclusione dal Consiglio Direttivo.

7.6. L'esclusione è immediatamente esecutiva e deve essere ratificata dall'Assemblea nella prima convocazione successiva.

7.7. La delibera consiliare di esclusione è preceduta dalla contestazione scritta con contestuale richiesta al socio di far avere eventuali giustificazioni entro quindici giorni al CD ed è assunta dopo aver esaminato le giustificazioni presentate nei termini dal socio. Il socio escluso può presentare personalmente le sue giustificazioni o ragioni davanti all'Assemblea in sede di ratifica dell'esclusione entro quindici giorni dalla comunicazione dell'esclusione stessa. In tal caso l'Assemblea opera come organo di revisione. La riunione dell'Assemblea è la prima successiva alla delibera di esclusione.

7.8. La delibera di esclusione è comunicata per scritto al socio escluso.

Le comunicazioni scritte al socio avvengono tutte e all'indirizzo anche informatico da lui comunicato all'Associazione e avvengono con qualsiasi mezzo purché idoneo a certificare che la comunicazione è pervenuta nella disponibilità del destinatario.

7.9. Nel caso di recesso, decadenza o esclusione, i dati personali del socio saranno automaticamente cancellati.

7.10. La decadenza e/o l'esclusione non impediscono la ripresentazione della domanda di associazione ove siano venute meno le ragioni di decadenza o esclusione.

7.11. I soci decaduti, esclusi o receduti non hanno alcun diritto nei confronti dell'Associazione e del suo patrimonio e non hanno alcun diritto alla liquidazione della quota associativa dismessa. Rimangono viceversa obbligati per i debiti assunti verso l'Associazione o i soci dell'Associazione per motivi associativi e sono tenuti a corrispondere la quota relativa all'anno nel quale ha operato il motivo di cessazione del rapporto associativo.

ART.8 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- 1) l'Assemblea;
- 2) il Consiglio Direttivo;



3) il Presidente;

4) eventuale organo di controllo e/o revisore.

ART 9 - Assemblea

9.1 L'assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'APS, ne regola l'attività ed è composta da tutti gli associati. L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento, la fusione, la scissione, la trasformazione dell'APS, è ordinaria in tutti gli altri casi.

9.2 L'adesione all'Associazione comporta per i soci, in regola con il pagamento della quota associativa annuale, il diritto di voto che potrà essere esercitato decorsi tre mesi dall'iscrizione nel libro soci (art. 24, comma 1°, Dlg. n. 117/017).

9.3 Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione.

9.4 Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di (3) associati nelle associazioni con un numero di associati inferiore a cinquecento e di (5) associati in quelle con un numero di associati non inferiore a cinquecento.

9.5 Per i soci minori di età, il diritto di votare in Assemblea è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, dall'esercente la responsabilità genitoriale sui medesimi.

9.6 Gli enti collettivi esprimono la dichiarazione di voto tramite il loro legale rappresentante.

9.7 L'Assemblea e' convocata dal Presidente del Consiglio direttivo ogni volta che appaia necessario od opportuno. La convocazione può avvenire anche su richiesta di due Consiglieri o del 10% dei soci. La convocazione deve avvenire entro 15 giorni dalla richiesta. In assenza o inattività del Presidente e/o del Vicepresidente, l'Assemblea è convocata dal Consigliere più anziano.

9.8 La convocazione deve essere comunicata per iscritto, anche in forma elettronica, con comprovata ricezione, ai soci almeno dieci giorni prima della data fissata per l'adunanza, e deve contenere l'ordine del giorno con specificazione delle questioni sulle quali l'Assemblea è chiamata a deliberare, del giorno, la data, l'ora e il luogo dell'assemblea e gli stessi dati dell'eventuale seconda convocazione.

9.9 La comunicazione dovrà avvenire con lettera raccomandata o in qualsiasi altro sistema di comunicazione scritta anche informatica che permetta di certificare che la comunicazione è pervenuta al o nella disponibilità del destinatario. Potrà a titolo d'esempio risultare anche solo dalla sottoscrizione da parte dei soci dell'avviso di convocazione affisso in bacheca.

9.10 L'assemblea degli associati si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio. Il bilancio deve rimanere a disposizione dei soci presso la sede sociale almeno per dieci giorni prima dell'assemblea di approvazione.



9.11 L'Assemblea, presieduta dal Presidente dell'Associazione, o, in caso di sua assenza o impedimento dal Vicepresidente, è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci con diritto di voto. Il Presidente chiama a fungere da Segretario uno dei soci.

9.12 Le delibere assunte dall'assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente eletto o dal segretario che lo sottoscrive insieme al Presidente.

9.13 Gli associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

9.14 L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione del bilancio. L'Assemblea si riunisce, inoltre, ogni volta che è ritenuto necessario o appare opportuno.

9.15 Ai sensi dell'art. 25 del Dlg n. 117/017, sono competenze inderogabili dell'Assemblea:

- a) la nomina e revoca dei componenti degli organi sociali;
- b) la nomina e revoca del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) l'approvazione del bilancio e della relazione di missione ai sensi dell'art.13 del Codice;
- d) la delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e la promozione dell'azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) la delibera sull'esclusione degli associati in sede di ratifica o revisione della decisione del CD;
- f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari e ogni altro regolamento proposto dal CD;
- h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
- l) stabilire gli eventuali compensi ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche associative nei limiti previsti dall'art. 8, comma 3°, lett. a), del Dlg n. 117/017.
- m) stabilire le linee generali per la realizzazione degli scopi istituzionali;
- n) ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
- o) approva l'eventuale regolamento e le sue variazioni;
- p) delibera sui ricorsi in caso di reiezione della domanda di ammissione di nuovi associati;
- q) delega il Consiglio direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'APS;



r) determina i limiti di spesa e i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dal presente Statuto;

s) delibera sull'esercizio e sull'individuazione di eventuali attività diverse.

9.16 In via ordinaria le delibere dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti con la presenza di almeno la metà degli associati. Qualora in sede di prima convocazione il quorum necessario per la validità della seduta non sia raggiunto, l'assemblea in seconda convocazione sarà valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle delibere di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non votano.

Le delibere volte a modificare l'atto costitutivo e lo statuto richiederanno per la loro validità la presenza di almeno due terzi degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio sarà invece necessario il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci in proprio o per delega sia in prima che in seconda convocazione.

Il voto può essere reso in qualsiasi modo che documenti e provi che la manifestazione di volontà sia effettiva e provenga dal socio legittimato e sono quindi possibili a tali condizioni il televoto, il video voto e il voto scritto. Delle operazioni e modalità di voto è data ragione nel verbale e, nel caso di voto scritto, lo scritto è allegato al verbale.

9.17 Le deliberazioni assembleari devono essere riassunte in un verbale redatto dal Segretario o da un socio chiamato a fungere da segretario e sottoscritto dal Presidente e dal segretario che l'ha redatto. La stesura del verbale può avvenire anche in un momento successivo sulla base di registrazioni o appunti e viene inserito con gli allegati nel libro verbali dell'Assemblea.

ART.10 - Consiglio Direttivo

10.1. Il Consiglio Direttivo è composto da tre a sette membri, soci dell'Associazione, eletti dall'Assemblea fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati nell'atto I costitutivo.

10.2. Nella sua prima riunione il CD nomina fra i suoi componenti, un Vicepresidente, un Segretario e un Tesoriere.

Il Presidente ha la rappresentanza disgiunta dell'Associazione.

10.3. I consiglieri, salvo revoca, durano in carica per tre anni e possono essere rieletti fino ad un massimo di tre mandati consecutivi, salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature per il totale o parziale rinnovo del direttivo: in questo caso l'Assemblea può rieleggere i componenti uscenti; si applica l'articolo 2382 del codice civile.

Una volta che sia operativo il RUNTS "gli amministratori e entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel registro unico nazionale del terzo settore, indicando

per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quale di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente" (art. 26 Dlg. n. 117/017).

10.4. Nel caso di cessazione per qualsiasi motivo di un consigliere prima della scadenza del mandato, il Consiglio procede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e rimangono in carica sino alla scadenza del mandato del Consiglio direttivo. In caso di mancanza od esaurimento dell'elenco dei non eletti, o loro indisponibilità l'assemblea provvede alla surroga mediante elezione.

10.5. Il Consiglio Direttivo come organo esecutivo nel pieno rispetto dello scopo e degli oggetti dell'Associazione provvede a:

- a) organizzare l'attività dell'Associazione;
- b) eseguire le deliberazioni dell'assemblea e formulare il programma annuale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- c) predisporre le relazioni da presentare all'Assemblea sull'attività svolta;
- d) predisporre annualmente i bilanci o il documento economico preventivo e consuntivo;
- e) deliberare l'accettazione di lasciti, donazioni, oblazioni e contribuzioni varie;
- f) proporre all'approvazione dell'assemblea il regolamento interno o modifiche dello statuto;
- g) altre deliberazioni non riservate ad organi specifici dell'associazione;
- h) deliberare l'acquisto, la vendita e la permuta di quote societarie, beni immobili, mobili soggetti a registrazione e mobili, delegando il Presidente o un procuratore speciale per l'esecuzione come previsto sub p);
- i) stipulare mutui e concedere pegno o ipoteca relativamente ai beni sociali;
- l) concedere fidejussioni e garanzie equivalenti;
- m) proporre le quote d'iscrizione e annuali;
- n) dichiarare la decadenza da socio o l'esclusione in prima istanza;
- o) aprire rappresentanze o nominare delegati;
- p) nominare procuratori speciali per singoli progetti o attività conferendogli i relativi poteri;
- q) scegliere professionisti esterni all'Associazione e scegliere istituti di credito e stipulare contratti bancari;
- r) fissare la somma massima liquida che il tesoriere può tenere a disposizione per pagamenti urgenti e per le piccole necessità correnti;
- s) compiere ogni altra azione e assumere ogni altra deliberazione al fine di realizzare gli scopi e l'oggetto dell'Associazione nel rispetto del presente statuto e delle delibere dell'Assemblea.

10.5. Il Consiglio Direttivo può attribuire a uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti in nome e per conto del Consiglio stesso.

10.7. In assenza del Presidente le competenze correnti sono svolte dal Vicepresidente.

10.8. Il Consiglio Direttivo si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei consiglieri. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno due terzi dei consiglieri.

10.9. Il Consiglio è convocato con avviso scritto inviato tramite posta, telefax o e-mail, contenente le questioni da trattare, da recapitarsi a tutti i consiglieri a cura del Presidente, almeno cinque giorni prima della data di convocazione. In caso di urgenza il termine può essere ridotto a due giorni.

In mancanza delle predette formalità la riunione del Consiglio Direttivo è valida con la presenza di tutti i consiglieri in carica.

10.10. Le deliberazioni del Consiglio sono assunte con la maggioranza dei presenti.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo devono essere riassunte in un verbale redatto da un consigliere che funge da segretario e sottoscritte dai consiglieri presenti.

10.11. Nel caso in cui venisse meno la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio si considera decaduto. Il Presidente, in prorogatio, convoca immediatamente l'Assemblea con ordine del giorno la nomina del nuovo consiglio direttivo.

ART.11 - Presidente

11.1. Il Presidente del Consiglio Direttivo è anche Presidente dell'Associazione e allo stesso spetta in forma disgiunta la legale rappresentanza dell'Associazione stessa di fronte ai terzi ed in giudizio.

11.2. Presiede e convoca l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo, firmandone i relativi verbali, ed ha la responsabilità di eseguire e/o di far eseguire le deliberazioni adottate dagli organi predetti, assicurando lo svolgimento organico ed unitario dell'attività dell'associazione.

Il Presidente sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell'associazione, di cui firma gli atti.

Provvede insieme al tesoriere o al vicepresidente o al segretario ad emettere e negoziare titoli di pagamento.

Tiene i rapporti con i professionisti dell'Associazione.

Tiene i contatti e le relazioni istituzionali nei confronti dei terzi.

Art. 12 - Vicepresidente

Nel caso di assenza del Presidente le competenze possono essere assunte dal Vicepresidente. In assenza di entrambi, dal Consigliere più anziano.

Art. 13. Segretario



13.1. Il Segretario partecipa alle riunioni del Consiglio anche e in tale veste ne redige il verbale. cura che sia compilato il bilancio o documento economico preventivo, seguendo al riguardo le indicazioni del Consiglio Direttivo e del Presidente.

13.2. Provvede alla compilazione o a far compilare il bilancio consuntivo o il rendiconto annuale economico da sottoporre anch'esso all'esame ed all'approvazione del Consiglio Direttivo e successivamente da presentare all'Assemblea. Tiene aggiornata la contabilità sociale nei modi stabiliti dal Consiglio e delle norme regolamentari e legislative in vigore, tenendo in ordine i libri contabili.

13.4. Si occupa dell'archivio dell'Associazione, registrando la corrispondenza in arrivo e in partenza e ogni altro atto o documento.

13.5. Tiene aggiornato il libro soci provvedendo alla registrazione dell'iscrizione di nuovi associati o all'annotazione della decadenza o esclusione o recesso dei soci iscritti.

13.6. Redige i verbali delle sedute del Consiglio, trascrive quelli relativi alle assemblee generali degli associati, curando che questi ultimi siano firmati dal Presidente e dal segretario dell'assemblea.

13.7. Provvede su delega del Presidente e insieme al tesoriere o al Presidente o al Vicepresidente ad emettere e negoziare titoli di pagamento.

13.8. Firma su delega del Presidente la corrispondenza e i documenti.

13.9. Tiene i rapporti con i professionisti esterni e si tiene aggiornato sulla legislazione di riferimento e ne riferisce al Consiglio.

13.10. E' responsabile del trattamento dei dati personali.

Art. 14 - Tesoriere

14.1. Il tesoriere è responsabile della gestione delle somme di pertinenza dell'associazione da lui riscosse o affidategli ed è tenuto a presentare i conti ad ogni richiesta del Presidente.

14.2. Provvede alla tenuta in regola del libro di cassa e degli altri documenti contabili inerenti a tutto il movimento.

14.3. Le somme incassate dovranno essere da lui versate presso l'istituto di credito indicato dal Consiglio su conti intestati all'Associazione. Il tesoriere non potrà in nessun caso ritirare somma alcuna dagli istituti bancari, come pure non potrà eseguire pagamenti e riscossioni, senza i regolari mandati o ordini di pagamento debitamente firmati dal presidente, o, in sua assenza dal vice presidente, e dal segretario. Il prelievo delle somme necessarie ai pagamenti avverrà con assegni in conto corrente bancario o conto corrente postale con firme congiunte a due a due tra le seguenti persone: presidente, vice presidente, tesoriere, segretario.

14.4. I pagamenti con bonifico bancario dovranno essere disposti su incarico interno congiunto.



14.5. Una volta al mese il tesoriere presenta al Consiglio la situazione di cassa aggiornata. E' autorizzato a tenere a sue mani una somma fissata dal Consiglio di amministrazione per eventuali pagamenti urgenti e per provvedere alle piccole spese correnti.

14.6. Cura che sia tenuto aggiornato su apposito registro l'inventario di tutto il materiale sociale, ne sorveglia la manutenzione e ne è il responsabile.

Art. 15 – pagamenti informatici

Tutte le operazioni bancarie informatiche potranno avvenire senza bisogno di firme congiunte, da parte di soggetto espressamente incaricato e abilitato e il controllo avverrà all'interno dell'Associazione.

Art. 16 – Organo di Controllo - Revisore legale dei conti

16.1 Ai sensi dell'art. 30 del Dlg. n. 117/017 e nella ricorrenza delle condizioni ivi previste, l'organo di controllo è nominato in forma monocratica.

16.2 Nel caso in cui l'organo di controllo sia scelto tra i soci, lo stesso non può essere retribuito; Viene nominato dall'Assemblea fra soggetti anche non soci appartenenti alle categorie previste dall'art. 2397 del codice civile.

16.3 Ove debba venire attribuito all'organo di controllo anche il controllo contabile la nomina dovrà cadere su esperti contabili iscritti all'albo dei revisori dei conti.

16.4 L'Assemblea può revocare l'organo di controllo o il revisore o sostituirli solo in presenza di giusta causa.

16.5 L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sui principi di corretta amministrazione nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile anche con riferimento alle disposizioni del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare, inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31 comma 1 del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti, nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti. In tal caso, l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro;

16.6 L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci;

16.7 L'Organo di controllo dura in carica 3 anni e può essere rinominato fino a 3 volte consecutive.

6.8 I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori informazioni sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

6.9 Il revisore dei conti provvede alla revisione legale dei conti come previsto dagli artt. 30 e 31 del Dlg. n. 117/017.

ART.17 - Entrate

Per la realizzazione delle proprie finalità l'Associazione dispone delle seguenti entrate:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) erogazioni liberali in denaro o in natura, eredità, donazioni e legati, provenienti dai soci o da terzi;
- c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, in particolare di quelli finalizzati al sostegno di specifici programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarî;
- d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali raccolte pubbliche di fondi nel corso di ricorrenze e campagne di sensibilizzazione e sottoscrizioni anche a premi;
- g) altre entrate derivanti dalle attività istituzionali o da attività connesse o accessorie dell'Associazione.

ART.18 - Rendiconto economico finanziario

18.1. Gli esercizi dell'Associazione si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio.

18.2. Entro il 31 marzo di ogni anno il Consiglio Direttivo deve essere convocato per la predisposizione del bilancio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

18.3. Il bilancio deve restare depositato presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per l'approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse a prenderne visione.

ART.19 - Scioglimento

In caso di estinzione o scioglimento, ai sensi dell'art. 9 del Dlg. n. 117/017, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del RUNTS (art. 45, Dlg. n. 117/017, comma 1°) e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti, italiani, del terzo settore o anche stranieri aventi scopi uguali o analoghi, secondo la disposizione del CD o, in mancanza, alla Fondazione Italiana Sociale.

nel periodo transitorio e fino alla operatività del RUNTS l'acquisizione del parere della P.A. dovrà avvenire alla stregua dell'art. 10, comma 1°, lettera f) del Dlg. n. 460/1997 in combinato disposto con l'art. 8, comma 23, del D. Legge n. 16/2012, legge n. 44/2012.

gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità del parere sono nulli.

ART. 20 - Rinvio alle leggi

Per quanto non è espressamente previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni applicabili contenute nel Codice civile, nel Dlg. n. 117/019, alle leggi ed ai regolamenti vigenti, ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

